

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/198 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2017

relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

[notificata con il numero C(2017) 460]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione ⁽²⁾ stabiliva misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (di seguito «l'organismo specificato»), l'agente causale del cancro del kiwi. Tale decisione di esecuzione è scaduta il 31 marzo 2016.
- (2) Alla luce dell'attuale rischio fitosanitario rappresentato dall'organismo specificato, vari Stati membri hanno chiesto che le misure della decisione di esecuzione 2012/756/UE continuino a essere d'applicazione. Per questo motivo le stesse misure, ovvero le misure stabilite in detta decisione di esecuzione, dovrebbero essere adottate riguardo all'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione di *Actinidia* Lindl. (di seguito «i vegetali specificati») provenienti da paesi terzi, nonché riguardo al loro spostamento all'interno dell'Unione.
- (3) Inoltre l'esperienza acquisita durante l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/756/UE dimostra che, come alternativa equivalente alle ispezioni visive, la distruzione di tutte le piante specificate o le prove individuali su di esse costituiscono altrettante misure adeguate per prevenire la diffusione dell'organismo specificato in determinate zone. Tali misure forniscono una risposta altrettanto efficace in caso di comparsa di un focolaio dell'organismo specificato, pertanto esse dovrebbero essere consentite anche per piante specificate originarie dell'Unione o di paesi terzi. L'esperienza dimostra inoltre che una zona di una larghezza di 100 m, anziché 500 m, attorno a un luogo o un sito di produzione indenne da organismi nocivi, con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo specificato, è sufficiente per conseguire gli obiettivi della presente decisione.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero, all'occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.
- (5) La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2020 per lasciare il tempo necessario a seguire l'andamento della situazione.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Divieto relativo all'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & GotoL'organismo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (di seguito «l'organismo specificato») non è introdotto o diffuso all'interno dell'Unione.⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (GU L 335 del 7.12.2012, pag. 49).